

Ennio Cessi Fulvia Bui Antonino Cessi

STATUTO ASSOCIAZIONE

“Sguardo al Futuro – Associazione di promozione sociale”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione, sede e durata*

È costituita l'Associazione denominata “Sguardo al Futuro - Associazione di Promozione Sociale”, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “Sguardo al Futuro - APS”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Strada Borgosatollo n. 6, Ghedi (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione avrà durata illimitata.

ARTICOLO 2. *Statuto*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 12-07-2022
Doc. Principale - Class. 18.3.5 - Copia Documento

Ermanno Corrado Giulio Bu Antonietta Pesse

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1. accrescere il senso di comunità tra le persone, stimolando la socializzazione, l'aggregazione e la partecipazione attiva agli eventi organizzati completamente o in parte dall'Associazione.
2. sensibilizzare le persone riguardo a tematiche di largo interesse e care all'Associazione quali, a mero titolo esemplificativo, la valorizzazione delle bellezze artistico-culturali del territorio, la tutela dell'ambiente, la promozione della coesione sociale, la diffusione di buone pratiche civiche;
3. favorire il benessere delle persone giovani e meno giovani attraverso la pratica sportiva.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione, per raggiungere le finalità sopraindicate, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- organizzare eventi informativi, conferenze, dibattiti, convegni,

Enosuele Losoli Giulise Bu Antonine Cesse

concorsi, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche, anche collaborando con altre Associazioni, Enti pubblici e/o privati;

- organizzare feste di paese, sagre, eventi ludico-ricreativi sul territorio in cui opera l'Associazione;
- organizzare tornei, gare e competizioni inerenti diversi sport quali, a titolo esemplificativo, basket, beach volley, pallavolo e calcio;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché in conformità delle normative vigenti.

ARTICOLO 4. Attività diverse

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, può svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO II - SOCI

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Ennio Lelli Giudice Bu Antonino Cesse

ARTICOLO 5. Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati divenisse inferiore alle sette persone fisiche o alle tre associazioni di promozione sociale, esso deve essere integrato entro un anno.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti soci.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno a pagare l'eventuale quota associativa annuale, nonché l'impegno ad approvare e rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

In caso di domande di ammissione come associato riguardanti minorenni, le

Enrico Corrado Fucini Bu

Antonietta Cesse

stesse dovranno essere firmate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile.

ARTICOLO 6. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 1B.3.5 - Copia Documento

Ennio Lorusso Giudice Pace

Antonietta Casse

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, prestano la propria attività, tramite l'Associazione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie

Enrico Corbelli Giulio Bruno Antonietta Cessa

finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

ARTICOLO 7. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e annota la comunicazione nel Libro Soci.

Il socio che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal

Emanuele Corbelli Giudice Poma

Antonino Cesse

Consiglio direttivo.

Vi è la totale assenza di diritti sul patrimonio dell'Associazione da parte degli associati receduti, esclusi o comunque cessati.

TITOLO III - ORGANI

ARTICOLO 8. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 9. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio, iscritto nel Libro Soci da almeno quindici giorni e in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, il diritto di voto nell'Assemblea.

Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo; per quanto riguarda il diritto di elettorato passivo, esso non è previsto per i soci minorenni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Enrico Consoli Giudice Bruno Antonino Lesse

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione e mediante avviso scritto inviato in forma informatica e/o cartacea da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail (anche PEC), lettera, fax, ecc., spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro Soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Ennio Lombardi *Giulio Bui*

Antonino Cessa

ARTICOLO 11. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. la nomina e la revoca, quando previsto, dell'Organo di Controllo;
- d. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e del bilancio preventivo;
- f. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. la deliberazione sul rigetto di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- i. la deliberazione sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- j. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- k. la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Emmuele Longhi Giulise Bruno Antonette Cesse

1. la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci, nei limiti di legge. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Emilio Rossi

Giulia Rossi

Autentica Cesse

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci, nei limiti di legge. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo

Emmele Corbelli Giulia Bruno

Autamente Cesse

esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici, quali WhatsApp, e-mail, ecc.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Emmela Carlo Giudice Bruno

Autamente Cesare

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Enrico Corbelli

Giulio Bu

Autonoma Cesse

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 14. Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito di tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Ennio Lollo
Giulio Bui

Stefano Cesse

ARTICOLO 15. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Emanuele Sordani Giulio Bruno

Antonino Casse

libri associativi.

ARTICOLO 16. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 17. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.

Coadiuvando il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 18. L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 12-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Emmele Coradi

Judith Bau

Antonino Pesse

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Ente, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 19. L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea dei Soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 12-07-2022
Doc. Principale - Class. 18.3.5 - Copia Documento

Emmele Lardi Giudice Bu

Autonoma Cetre

Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'Organo di Controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Organo di Revisione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

L'Organo di Revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 20. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per

lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

Emanuele Corradi Giudice Bruno Antonino Cesse

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;

- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;

- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;

- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;

- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 21. Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Enosuele Condi Giulio Bruno

Antonietta Cesse

compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 22. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per

Emanuele Longhi Giudice Breu

Autamente Casse

la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei

quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione,

a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta

dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore

entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 23. Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo

svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3

dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del

D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 24. Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;

- il Libro Soci;

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Emanuele Corbelli Giulio Bruno

Antonietta Cesse

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'Associazione, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25. Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento

Emanuele Corradi Giudice Bu

Autamente Casse

ARTICOLO 26. Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 27. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 28. Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136882/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento